



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE  
Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste  
Tel. +39 040 362960 - Fax +39 040 366156  
cplnd.trieste@figc.it  
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



## STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

### COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 20/03/2020

#### Sommario:

<b>CHIUSURA COMITATO REGIONALE</b> .....	2
<b>COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</b> .....	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A DELLA F.I.G.C. ....	2
<b>COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.</b> .....	2
CIRCOLARE N. 46 DELLA L.N.D. ....	2
CIRCOLARE N. 49 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI.....	2
<b>COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE</b> .....	3
CIRCOLARE N. 48 DELLA L.N.D. ....	3
<b>COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE</b> .....	3
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO .....	3
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3
ERRATA CORRIGE.....	4

# **CHIUSURA COMITATO REGIONALE**

**Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si comunica**

LA CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E DI TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI FINO AL 28 MARZO 2020 (SALVO PROROGA).

Il Comitato Regionale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail per la gestione di eventuali urgenze. Inoltre, il Comitato Regionale si impegna a comunicare tempestivamente in merito a eventuali nuove disposizioni.

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **Comunicato Ufficiale n. 179/A della F.I.G.C.**

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. N. 179/A della F.I.G.C.:

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A**

Il Consiglio Federale

- visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da CODIV-19”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- preso atto della sospensione sino al 3 aprile 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto del 9 marzo 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

**d e l i b e r a**

di sospendere sino al 3 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC.

#### **PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **Circolare n. 46 della L.N.D.**

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 46 della L.N.D. dd. 10.03.2020 inerente “Tribunale Antidoping”.

### **Circolare n. 49 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributarî**

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 49 della L.N.D. dd. 18.03.2020 inerente “D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **Circolare n. 48 della L.N.D.**

Di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 48 della L.N.D. dd. 18.03.2020:

#### **CIRCOLARE n. 48**

**Oggetto: proroga chiusura delle sedi della Lega Nazionale Dilettanti fino al 28 Marzo 2020**

Facendo seguito alla Circolare L.N.D. n. 47 pubblicata in data 11 Marzo 2020, si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, attesa la necessità di garantire la tutela della salute di tutti i soggetti operanti nel proprio ambito in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19

#### **HA DISPOSTO**

la proroga della chiusura di tutte le proprie sedi **fino al 28 Marzo 2020.**

Salvo ulteriori proroghe, il provvedimento di proroga riguarderà gli uffici centrali, regionali, provinciali, distrettuali e zonal. Tutte le strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti sono pertanto tenute ad attuare una tempestiva ed opportuna divulgazione di questa informativa, utilizzando prioritariamente i propri Comunicati Ufficiali e i propri siti web istituzionali ed, eventualmente, altri canali di comunicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

## **COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

### **CHIUSURA UFFICI**

si ricorda che, la delegazione provinciale di trieste sarà chiusa al pubblico fino al **28 marzo 2020** (salvo proroga).

Per eventuali urgenze contattare il Delegato Domenico Nicodemo.

### **GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

NESSUNA COMUNICAZIONE.

#### **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componenti effettivi); e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 12.03.2020, tenutasi a distanza, utilizzando strumenti telematici ex art. 50 co. 8 CGS, ha adottato il seguente provvedimento:

**11/2019-20csat-** RECLAMO DELLA ASD LATISANA RONCHIS avverso il provvedimento di squalifica a tutto il 31/3/2020 del Tecnico DOMENIGHINI Luca (in c.u. 44 Del. Udine dd 27.02.2020)

Con provvedimento pubblicato in c.u. 41 della Delegazione di Udine il 20.02.2020, il GST disponeva la squalifica a tutto il 31.03.2020 a carico del Tecnico DOMENIGHINI Luca, del Latisana Ronchis, così motivando: *“Espulso a gara terminata per aver proferito espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di Gara”*.

Il tempestivo reclamo è stato ritualmente preannunciato e corredato dalla offerta di addebito della tassa. Nell'impostazione della reclamante lo scambio a fine gara tra tecnico e direttore di gara si sarebbe formato su toni diversi da quelli refertati, e sarebbe sostanzialmente consistito in un suggerimento reciproco di rileggersi le regole del Giuoco del Calcio. Le conclusioni formulate reputano la squalifica irrogata eccessiva, e non conforme al precetto di cui all'art. 36 co. 1 CGS.

La reclamante offre di inviare il tecnico squalificato per un *“eventuale confronto chiarificatore con il direttore di gara”*, attività istruttoria, questa, inammissibile perché vietata dal CGS.

Il nucleo del reclamo guarda alla interpretazione dell'art. 36 CGS che, lo ricordiamo, così recita: *“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara...”*.

Va ricordato peraltro anche che, ai sensi dell'art. 61 CGS, il contenuto degli atti ufficiali di gara fa *“piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, e che la CSAT, su tali basi, deve considerare *“se”* ci sia stata e *“quale”* sia stata la consistenza violativa del comportamento complessivamente tenuto dal Tecnico per come descritto a referto.

Questo rappresenta un atteggiamento minaccioso del Tecnico ed addebita al sig. DOMENIGHINI una serie di espressioni di contestazione di valenza violativa effettivamente modesta, che non hanno portato a strascico alcuno per cui, se chiaramente resta accertato che la condotta addebitata al sig. DOMENIGHINI esce dai parametri di probità e correttezza, va anche riconosciuto che la sanzione può essere contenuta nei termini minimi tabellari, come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG

- accoglie il reclamo e, a modifica del provvedimento del GST, dispone a carico del Tecnico DOMENIGHINI Luca la squalifica per due giornate di gara.
- dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 78 co. 4 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, nella sua piena estensione.

## ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE

**Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:**

**L N D** - all\_ts\_cu\_61 - Circolare n. 46 LND - decisioni TNA  
all\_ts\_cu\_61 - Circolare n. 49\_Circolare n. 6-2020\_Centro Studi Tributari LND

Pubblicato in Trieste ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 20/03/2020.

**IL SEGRETARIO**  
Roberto Cheber

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
Domenico Nicodemo